

COMMENTO AL DL 9/2020

Confagricoltura esprime apprezzamento per la tempestività con cui il Governo ha adottato delle prime misure di sostegno economico alle aree direttamente colpite dalle misure restrittive adottate per il contenimento della diffusione del COVID-19. Alla luce del progressivo peggioramento del quadro sanitario e delle conseguenze economiche che esso sta determinando su tutto il territorio nazionale, si ritiene di suggerire, in vista della conversione del decreto, di rivalutare la portata di intervento delle norme previste, introducendo sostanziali modifiche.

Il rinvio dei termini di pagamento degli oneri fiscali, previdenziali e delle utenze nonché il differimento dell'entrata in vigore degli *alert* previsti dalla normativa sulla crisi d'impresa, consentiranno a cittadini e imprese di far fronte in prima battuta alla crisi di liquidità derivante dalle restrizioni imposte dalle misure di contenimento nelle (ormai superate) aree rosse.

Alla luce però della perdurante situazione emergenziale e dell'impatto che già oggi essa sta avendo sull'economia nazionale si suggerisce di prevedere la cancellazione, e non la mera sospensione, degli oneri fiscali e contributivi per tutto il 2020 nelle ex aree rosse, nonché la sospensione per il 2020 su tutto il territorio nazionale. Per le imprese delle aree maggiormente colpite si propone di valutare inoltre l'ipotesi di un aumento per il 2020 delle percentuali di compensazione IVA, per i soggetti che applicano il regime speciale per l'agricoltura, fino al livello delle aliquote ordinarie. Si suggerisce anch'essi introdurre l'esenzione dall'IRAP per le attività connesse agricole, in particolare per gli agriturismi, che stanno subendo gravissime perdite derivanti dalla cancellazione delle prenotazioni dei clienti.

La previsione della cassa integrazione in deroga rappresenta per le imprese agricole una disposizione essenziale dal momento che gli ordinari strumenti di integrazione salariali non sono applicabili al caso di specie. La cassa integrazione salari per gli operai agricoli a tempo indeterminato (che abbiano lavorato almeno 180 giorni nell'anno) e per gli impiegati agricoli può essere attivata infatti solo in caso di avversità atmosferiche, mentre per gli operai agricoli a tempo determinato non è previsto alcun ammortizzatore sociale.

Per far fronte alle difficoltà crescente di reclutamento di manodopera da parte delle imprese agricole i cui lavoratori sono impossibilitati ad effettuare la prestazione a causa dell'emergenza sanitaria, si suggerisce di consentire il ricorso al contratto di prestazione occasionale anche oltre i limiti attualmente previsti e di estendere la possibilità di ricorrere al lavoro occasionale dei familiari anche oltre il terzo e fino al sesto grado di parentela e affinità. Sarebbe inoltre opportuno rinviare l'entrata in vigore del nuovo sistema di dichiarazione contributiva mensile all'INPS (UNIEMENS-Posagri), prevista per il 1/04/2020.

La crisi di liquidità delle imprese determina la necessità di misure che aumentino la possibilità di accesso al credito, quali, ad esempio, la gratuità della concessione delle garanzie ISMEA. L'estensione del fondo di garanzia PMI ex l.662/1996 e la concessione di mutui a tasso zero, della durata non superiore a 15 anni, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari in essere al 31 gennaio 2020, alle imprese agricole, rappresentano in questo senso interventi utili. Si suggerisce di valutare però una maggiore dotazione del fondo rotativo istituito presso il MIPAAF (attualmente prevista in 10 milioni di euro).

Per contrastare gli effetti economici negativi derivanti dalla diffusione del Covid-19, viene aumentata di 350 milioni di euro la dotazione del fondo 394 di cui al DL251/1981 convertito in L.394/1981, finalizzato a sostenere programmi di penetrazione commerciale nei Paesi terzi tramite la concessione di finanziamenti a tasso agevolato ad imprese esportatrici (nei limiti del *de minimis*). La disposizione risulta senz'altro utile a sostenere l'export, anche se lo strumento è limitato ai Paesi Terzi e non è indirizzato alle imprese agricole. Sarebbe quindi preferibile prevedere incentivi mirati anche specificamente alle imprese agricole.

Peraltro per i prodotti agricoli ed agroalimentari si registra oggi una difficoltà aggiuntiva, ossia atteggiamenti e pratiche sleali da parte degli operatori esteri. In questo senso è apprezzabile la disposizione di cui all'art.33 che stabilisce che costituisce pratica sleale vietata, punita con una sanzione pecuniaria che varia da 15.000 a 60.000 euro ai sensi della direttiva (UE) 2019/633, la subordinazione e acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19. Si auspica però che il recepimento della direttiva in questione sia finalizzato in tempi rapidi, al fine di garantire un'efficace applicazione della norma ai traffici intraeuropei. In ogni caso occorre prevedere una procedura per segnalare eventuali pratiche sleali poste in essere anche da parte degli operatori esteri.

